



22020 Torno (CO) Via Plinio n.4 - 031 309 906
tecnico@unionelarioemonti.it - utc.unionelarioemonti@halleypec.it

NUOVO REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE PAESAGGIO DELL'UNIONE DEI COMUNI LARIO E MONTI

Regolamento circa il funzionamento delle attività della commissione locale per il paesaggio redatto ai sensi dell'art. 81 della L.R. n. 12/2005 e s.m.i., in attuazione dei criteri approvati con D.G.R. n. XI/4348 del 22 febbraio 2021

(Approvato con Deliberazione dell'Assemblea dell'Unione dei Comuni Lario e Monti
n. 14 del 25/06/2010 e successivamente aggiornato e modificato con Deliberazione dell'Assemblea
dell'Unione dei Comuni Lario e Monti n. 16 del 03.11.2025)

Allegato n. 1 alla proposta di
Deliberazione dell'Assemblea dell'Unione dei Comuni Lario e Monti parte integrante e
sostanziale composto da n. 19 pagine compresa la presente.

Approvato con Deliberazione dell'Assemblea dell'Unione dei Comuni Lario e Monti
n. 14 del 25/06/2010 e successivamente aggiornato e modificato con Deliberazione dell'Assemblea
dell'Unione dei Comuni Lario e Monti n. 16 del 03.11.2025

NUOVO REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE PAESAGGIO DELL' UNIONE DEI COMUNI LARIO E MONTI

Regolamento circa il funzionamento delle attività della commissione locale per il paesaggio redatto ai sensi
dell'art. 81 della L.R. n. 12/2005 e s.m.i., in attuazione dei criteri approvati con D.G.R. n. XI/4348 del 22
febbraio 2021

INDICE DEL REGOLAMENTO

Premessa

Articolo n. 1 - Attribuzione del ruolo e delle competenze della Commissione del Paesaggio;

Articolo n. 2 - Criteri inerenti la selezione delle professionalità della Commissione del Paesaggio;

Articolo n. 3 - Composizione e nomina delle professionalità della Commissione del Paesaggio;

Articolo n. 4 - Incompatibilità, privacy e modalità di astensione dalla valutazione dei progetti in caso di conflitto di interessi;

Articolo n. 5 - Decorso della Commissione per il Paesaggio;

Articolo n.6 - Convocazione delle sedute della Commissione per il Paesaggio e adempimenti conseguenti;

Articolo n. 7 - Attività delle sedute della Commissione per il Paesaggio;

Articolo n. 8 - Funzionamento della Commissione per il Paesaggio;

Articolo n. 9 - Modalità di svolgimento della seduta della Commissione per il Paesaggio;

Articolo n. 10 - Modalità e validità dei pareri espressi da parte della Commissione per il Paesaggio;

Articolo n.11 - Competenze e ruolo del Presidente della Commissione del Paesaggio;

Articolo n. 12 – Attività di segreteria della Commissione del Paesaggio;

Articolo n. 13- Casi di Revoca, decadenza o dimissioni dei membri della Commissione del Paesaggio;

Articolo n. 14 - Indennità di partecipazione dei membri della Commissione del Paesaggio;

Articolo n. 15 - Disposizione conclusive;

Articolo n. 16 – Documentazione richiesta dalla Commissione in sede di valutazione delle istanze paesaggistiche;

Allegato A - Documentazione inerente al Book da sottoporre in sede di presentazione dell' istanza di progetto.

Abaco, esemplificativo, degli atti ed elaborati minimi richiesti in rapporto ad alcuni tipi di trasformazione.

NUOVO REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE PAESAGGIO DELL' UNIONE DEI COMUNI LARIO E MONTI

Premessa

Il presente Regolamento disciplina la composizione, i criteri di selezione, la nomina, la durata e il funzionamento della Commissione per il Paesaggio dell'Unione dei Comuni Lombarda Lario e Monti, ai sensi dell'art. 81 della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i., in attuazione dei "Criteri per la nomina dei componenti delle Commissioni per il Paesaggio e per la verifica della sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica per l'esercizio delle funzioni paesaggistiche (art. 146, comma 6, del D. Lgs. n. 42/2004)", approvati con D.G.R. n. XI/4348 del 22 febbraio 2021.

L'aggiornamento del previgente regolamento inerente l'istituzione della Locale Commissione per il Paesaggio dell'Unione, si prefigura l'obiettivo della riorganizzazione e della ridefinizione delle professionalità del presente istituto in coerenza con quanto previsto dal Codice per i Beni culturali e per il paesaggio (D. Lgs. 42/2004) il quale prevede l'istituzione delle Commissioni per il Paesaggio di supporto agli enti locali a cui sono attribuite le competenze in materia di autorizzazione paesaggistica.

La sopra richiamata Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12, all'articolo art. 81 comma 1, stabilisce che ogni ente locale titolare di funzioni amministrative, riguardanti l'autorizzazione paesaggistica e l'irrogazione delle relative sanzioni, istituisca e disciplini la Commissione per il Paesaggio avente i requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica dettati dalla Giunta Regionale. La Giunta Regionale ha approvato i criteri per la nomina dei componenti delle commissioni per il paesaggio con Deliberazione n. XI/4348 del 22/02/2021.

L'unione Unione dei Comuni Lombarda Lario e Monti si era dotata del previgente regolamento approvato con Deliberazione dell'Assemblea dell'Unione dei Comuni Lario e Monti n. 14 del 25/06/2010, il quale viene aggiornato ed ampliato con Deliberazione dell'Assemblea dell'Unione n. 16 del 03.11.2025.

Articolo n. 1 - Attribuzione del ruolo e delle competenze della Commissione del Paesaggio;

1) La Commissione per il Paesaggio (di seguito detta Commissione) è un organo tecnico – consultivo dell’Unione che esprime pareri obbligatori, ai sensi dell’art. 81 comma 3 della L.R. 12/2005 in merito al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e valuta la qualità paesaggistica, ambientale, architettonica delle opere, con particolare riguardo al loro corretto inserimento nel contesto urbano e della relativa coerenza, nonché decide nell’ambito dei procedimenti di esame di impatto paesaggistico, sui progetti il cui livello di impatto paesaggistico sia rilevante ai sensi di quanto previsto dalla vigente normativa statale e regionale, sia nell’ambito delle procedure per il rilascio dei provvedimenti di edilizia privata sia, ove richiesto, nell’ambito delle procedure per l’approvazione di opere pubbliche.

2) La commissione è competente ed esprime il parere obbligatorio, in merito al rilascio di autorizzazioni paesaggistiche, e nelle altre materie successivamente elencate, anche nell’ambito della Conferenza dei Servizi ove previsto, per i procedimenti di cui al D.Lgs 22.01.2004 n° 42 Parte III e pareri ambientali in merito alla D.G.R. n° 7/11045 del 08.11.2002 (Esame Paesistico dei Progetti) per gli interventi valutati sopra la soglia di rilevanza e per gli interventi per il recupero dei sottotetti:

a) pareri per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche di cui all’articolo 146 del D. Lgs. 42/2004 e del D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31, di competenza dell’ente;

b) pareri per il rilascio degli accertamenti di compatibilità paesaggistica e irrogazione delle sanzioni di cui agli articoli 167 e 181 del D. Lgs. 42/2004, di competenza dell’ente così come previsto dalla Sentenza della Corte Costituzionale del 10 gennaio 2024, n. 19;

c) giudizio di impatto paesistico dei progetti di recupero abitativo dei sottotetti di cui all’articolo 64, comma 8, della L.R. 12/2005;

d) giudizio di impatto paesistico dei progetti di cui al Piano Paesaggistico Regionale vigente ai sensi della .g.r. n. 11045 del 8 novembre 2002, pubblicata sul BURL n. 47, 2° Supplemento straordinario, del 21 novembre 2002;

e) rilascio di provvedimenti a sanatoria ex art.32 della Legge 28 febbraio 1985, n. 47 – Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive.; ex art. 39 della Legge 724 del 1994 – Misure di razionalizzazione della finanza pubblica; e ex art. 32 del D.L. 30 settembre 2003, 269, convertito con la Legge 24 novembre 2003 n. 326 - Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici.

3) Il parere della Commissione viene espresso esclusivamente in relazione agli aspetti paesaggistici. Costituiscono elementi e parametri tecnico-normativi di riferimento per la formazione del parere:

- la coerenza con gli obiettivi di qualità paesaggistica espressi dal Piano Paesaggistico Regionale (PPR), nonché le disposizioni a carattere prescrittivo o di indirizzo contenute nel PPR;
- gli indirizzi in materia paesaggistica contenuti negli strumenti di pianificazione comunale e in eventuali piani sovraordinati, quali Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, dei Parchi regionali o nazionali;

- gli indirizzi contenuti nei criteri e nelle linee guida predisposti da Regione Lombardia in materia di paesaggio, contenuti nelle DGR attuative del Piano Paesaggistico Regionale (PPR) approvato con DCR 751/2010 (SEZ. PTR – Strumenti operativi). Si richiamano in particolare i “Criteri e le procedure per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici approvati con D.G.R. n. 2727 del 22 dicembre 2011” e pubblicati sulla serie ordinaria n. 2 del B.U.R.L. del 13 gennaio 2012; le “Linee guida per l’esame paesistico dei progetti approvate con D.G.R. 11045 dell’8 novembre 2002”, pubblicate sul 2° supplemento straordinario del B.U.R.L. del 21 novembre 2002; PPR - Normativa, i criteri e gli indirizzi relativi ai contenuti paesaggistici dei piani territoriali di coordinamento provinciale approvati con D.G.R. n. 6421 del 27 dicembre 2007”, pubblicata sul 1° supplemento straordinario del BURL del 22 gennaio 2008; l’“Aggiornamento dei criteri attuativi “Modalità per la pianificazione comunale” (art. 7 della LR 12/2005 “Legge per il governo del territorio”)” in particolare l’Allegato A – “Contenuti paesaggistici del PGT” di cui alla D.G.R. n. 1504 del 04/12/2023 pubblicata sul BURL n. 50 Serie Ordinaria del 13 dicembre 2023;
 - la compatibilità con i valori paesaggistici riconosciuti e la congruità con i criteri di gestione del bene tutelato ai sensi della parte III del D. Lgs. 42/2004;
 - ulteriori elementi tecnico-grafici, relazionali, storici, urbanistici, ecc., che la Commissione può richiedere in fase di espressione del parere;
 - pubblicazioni di settore, Studi d’Area comunali, manuali di buone pratiche;
 - la qualità estetica dei progetti al fine di valutarne l'impatto visivo e l'armonia dei manufatti in relazione al contesto urbano/ paesaggistico, utilizzando criteri storici, culturali e artistici.
- 4) La Commissione non ha alcuna competenza e non si pronuncia sulla qualificazione tecnico-giuridica dell’intervento proposto.

Articolo n. 2 - Criteri inerenti la selezione delle professionalità della Commissione del Paesaggio;

1. La selezione dei componenti della Commissione per il Paesaggio avviene tramite avviso pubblico per la presentazione delle candidature, in conformità con la delibera di giunta regionale 22 febbraio 2021 n.XI/4348.
2. L’avviso pubblico è rivolto a tutti i soggetti che soddisfino i requisiti di cui alla delibera di giunta regionale 22 febbraio 2021 n. XI/4348 Allegato A punto 2 e riportati ai commi 3 e 4 e 4 bis del presente regolamento.
3. I candidati della Commissione devono essere in possesso di diploma universitario, laurea o diploma di scuola media superiore in una materia attinente l’uso, la pianificazione e la gestione del territorio e del paesaggio, la progettazione edilizia e urbanistica, la tutela dei beni architettonici e culturali, le scienze geologiche, naturali, forestali, geografiche e ambientali. I candidati devono, altresì, aver maturato una qualificata esperienza, almeno quinquennale se laureati ed almeno decennale se diplomati, nell’ambito della libera professione, della carriera universitaria o in qualità di pubblico dipendente, in una delle materie sopra

indicate e con riferimento alla tipologia delle funzioni paesaggistiche attribuite al Comune.

4. Il possesso del titolo di studio e dell'esperienza richiesta, nonché degli ulteriori titoli professionali (partecipazione a corsi di formazione, master, iscrizione in albi professionali o regionali, partecipazione alle Commissioni per il Paesaggio) attinenti alla tutela e valorizzazione del paesaggio, dovrà risultare dal curriculum individuale allegato alla candidatura presentata.

4-bis. Il Presidente della Commissione per il Paesaggio dovrà essere in possesso di laurea e abilitazione all'esercizio della professione e aver maturato una qualificata esperienza, almeno quinquennale, come libero professionista o in qualità di pubblico dipendente, nell'ambito della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici.

5. Le candidature alla carica di membro della Commissione di cui al comma 2 avvengono in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge; per l'accesso dovrà essere rispettata l'alternanza di genere;

6. La valutazione comparativa dei curricula verrà effettuata, secondo criteri di valutazione con relativi punteggi specificati nell'avviso pubblico, da un'apposita Commissione nominata dal Responsabile dell' Area Politiche territoriali dell'Unione dei Comuni Lario e Monti.

7. In ottemperanza dell'art. 4 comma 2, nella domanda di candidatura ciascun candidato, se libero professionista, dovrà dichiarare la disponibilità alla rinuncia alla libera professione nei comuni appartenenti all' unione per l'intera durata dell'incarico.

8. L'avviso pubblico dovrà prevedere, nel caso in cui nella graduatoria finale dai tre ai sette componenti non dovessero essere presenti le figure di due esperti, uno con competenza agronomica e forestale e/o uno di disabilità e accessibilità, la nomina di entrambi in posizione utile successiva nelle graduatorie finali – se presenti – come consulenze a titolo gratuito, con funzione consultiva in caso di necessità.

10. L'Ufficio comunale preposto cura l'istruttoria relativa alle candidature dei componenti della Commissione, verificando il possesso dei requisiti e la rispondenza ai criteri di cui al comma n. 3 e n. 4 del presente articolo n. 2 attinente ai " Criteri inerenti la selezione delle professionalità della Commissione del Paesaggio".

Articolo n. 3 - Composizione e nomina delle professionalità della Commissione del Paesaggio;

1. La Commissione per il paesaggio è composta da un numero di componenti da tre a sette, definiti con deliberazione della Giunta dell'Unione, comunque in numero dispari, tutti con diritto di voto, individuati tra soggetti esperti esterni all' ente, dotati di professionalità tecnica e con particolare, pluriennale e qualificata esperienza, in una delle materie attinenti all' urbanistica e pianificazione territoriale, architettonica, edilizia risultante da curriculum. Ed esperti dotati di professionalità tecnica, in materia ambientale e paesaggistica, agronomica e geologica risultante da curriculum.
2. L'individuazione dei componenti della commissione avviene previa pubblicazione di specifico avviso all'Albo dell'Unione dei Comuni che la compongono e sui rispettivi siti, nonché previo invio agli ordini professionali competenti della Provincia di Como. L'avviso definisce le modalità specifiche di

presentazione delle candidature richiedendo in ogni caso la presentazione di curriculum vitae.

3. I componenti della Commissione sono nominati dal Presidente dell'Unione dei Comuni Lario e Monti sulla base della graduatoria risultante dall'esito dell'avviso pubblico di cui all'articolo 2 comma 1, predisposta dal competente ufficio comunale.
4. Ciascuna graduatoria di cui all'articolo 2 comma 8 rimane valida per la durata in carica della relativa Commissione per il Paesaggio.
5. I Curricula dei candidati prescelti vengono pubblicati nell'apposita sezione inerenti alle news del sito del dell'Unione dei Comuni Lario e Monti, unitamente alla graduatoria finale risultante dalle candidature ritenute ammissibili.
6. La Commissione elegge tra i suoi componenti, all'atto della prima seduta, il Presidente di Commissione e il Vicepresidente, quest'ultimo con il compito di coadiuvare il Presidente e di sostituirlo in caso di assenza o impedimento.
7. In applicazione delle norme vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni (D.lgs. 33/2013), l'Unione dei Comuni Lombarda pubblica sul proprio sito istituzionale tutti gli atti ed i provvedimenti relativi all'istituzione della Commissione nonché, nel rispetto delle norme sulla riservatezza dei dati, le notizie e le informazioni inerenti ai componenti nominati.

Articolo n. 4 - Incompatibilità, privacy e modalità di astensione dalla valutazione dei progetti in caso di conflitto di interessi;

1. I componenti della Commissione conformano la propria attività ai principi di legalità, buon andamento e di imparzialità dell'azione amministrativa, agendo in posizione di indipendenza e autonomia; gli stessi sono soggetti all'applicazione del decreto legislativo n. 33/2013 modificato con D. Lgs. 25 maggio 2016, n. 97, e del D.lgs. n. 39/2013, recante norme in materia di incompatibilità ed inconferibilità, dei quali devono dichiarare di essere edotti al momento di accettazione dell'incarico.
2. Per tutta la durata dello svolgimento delle funzioni della Commissione tutti i componenti e i relativi studi professionali, compreso il Presidente, non possono svolgere attività di libera professione nel territorio dell'Unione. Lo stesso professionista non potrà esercitare la libera professione all'interno di studi associati che operino nel territorio comunale. Sono fatti salvi gli adempimenti strettamente necessari alla conclusione di eventuali incarichi assunti precedentemente alla nomina. I Commissari nominati non potranno inoltre ricoprire incarichi professionali, per i successivi 6 mesi dalla cessazione della carica, per committenti che abbiano presentato istanze esaminati dalla Commissione di cui sono stati membri. Lo stesso professionista non potrà esercitare la libera professione all'interno di studi associati che operino nel territorio comunale.
3. Per essere considerati compatibili con la carica di Commissario è necessario quanto segue:
 - a. non aver riportato condanne penali;
 - b. non essere esclusi dall'elettorato politico attivo;

c. non essere stati destituiti, dispensati o licenziati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico;

d. non ricoprire la carica di Sindaco, Consigliere, Assessore in uno dei comuni costituenti l'Unione dei Comuni Lario e Monti, nonché non ricoprire la carica di Presidente, Consigliere, Assessore dell'Assemblea dell'Unione dei Comuni Lario e Monti;

e. non essere in rapporto di dipendenza con altre Amministrazioni alle quali per legge è demandato un parere specifico ed autonomo sui progetti da esaminare;

f. non svolgere incarichi professionali relativi ad interventi urbanistici ed edilizi conferiti Dall'Unione dei Comuni o da Enti controllati, aziende o società partecipate, ai sensi del Codice dei Contratti Pubblici.

g. non essere contemporaneamente membro di Commissioni comunali operanti nel settore territoriale;

h. non essere soggetti che per legge, in rappresentanza di amministrazioni pubbliche devono esprimersi anche in sede di controllo sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione;

4. All'atto della nomina ad ogni componente viene richiesta la sottoscrizione del Patto di Integrità, con il quale, nel corso dell'incarico, egli si impegna a:

- segnalare all'Unione dei Comuni qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione durante lo svolgimento dell'attività della Commissione, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque tragga interesse dalle decisioni della stessa;
- informare tempestivamente, e comunque prima dell'inizio della seduta, il Responsabile dell'ufficio comunale preposto circa l'esistenza di una causa di conflitto di interesse nei confronti dei progetti analizzati, dei soggetti titolari e dei referenti incaricati rispetto ai progetti medesimi;
- rispettare la normativa posta a tutela della privacy, della proprietà intellettuale e del segreto d'ufficio, impegnandosi a non utilizzare a scopi privati le informazioni e i materiali di cui viene a conoscenza durante lo svolgimento dell'attività della Commissione;

5. Relativamente al trattamento dei dati trovano applicazione:

- il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (G.U. L 119 del 4.5.2016);
- il D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, e s.m.i.

6. I componenti della Commissione devono inviare all'Ufficio comunale preposto, al più tardi entro l'inizio di ciascuna seduta, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa alla assenza/presenza di conflitti di interesse sui progetti da esaminare.

Articolo n. 5 - Decorso della Commissione per il Paesaggio;

1. La Commissione per il Paesaggio dura in carica n. 3 (diconsi tre) anni, decorrenti dalla data della nomina.
2. In caso di rinuncia, dimissioni o impedimento permanente di uno dei componenti prima della scadenza, il Presidente dell'Unione provvede alla sua sostituzione attingendo dalla graduatoria di cui all'art. 3 comma 7.
3. Costituiscono cause di decadenza da componente della Commissione per il Paesaggio:
 - a) la sopravvenienza di una delle cause di incompatibilità alla nomina a componente della Commissione previste nell'articolo 4 comma 3;
 - b) l'assenza, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive della Commissione o a più di dieci sedute con giustificato motivo, nel corso di un anno solare.
4. La decadenza è dichiarata dal Presidente dell'Unione dei Comuni, previa comunicazione da parte dell'Ufficio comunale preposto. Anche in tal caso, il Presidente dell'Unione procede alla nomina di un altro componente (con le modalità di cui all'art. 3)
5. Per ciascun commissario vige il limite dei due incarichi consecutivi. Nel caso di interruzione anticipata dell'incarico, per qualsiasi causa, si considera completato l'incarico che abbia superato i diciotto (18) mesi.

Articolo n.6 - Convocazione delle sedute della Commissione per il Paesaggio e adempimenti conseguenti;

1. La Convocazione di ciascuna seduta della Commissione per il Paesaggio viene inviata ai componenti della Commissione tramite posta elettronica ordinaria unitamente all'invio dell'Ordine del Giorno, della Programmazione dei lavori.
2. La convocazione delle sessioni di ciascuna commissione possono essere concordate anche a conclusione della sessione precedente; al fine di garantire una programmazione ed una continuità costante del servizio stesso il presidente ha la facoltà di stabilire, di concerto con la segreteria della Commissione del Paesaggio, un giorno settimanale fisso con specifica periodicità per la convocazione della commissione medesima;
3. Contestualmente alla convocazione, l'Ufficio comunale preposto provvede all'invio ai Commissari di tutta la documentazione dei progetti da esaminare e provvede a convocare tramite posta elettronica ordinaria anche i relatori dei singoli progetti qual'ora sia ritenuto necessario. Si può provvede anche all'invio, tramite posta elettronica ordinaria, dell'indirizzo per il collegamento da remoto, nel caso di manifestata impossibilità a partecipare in presenza.
3. Nel caso in cui la Commissione chieda di conferire con il progettista, quest'ultimo viene invitato a partecipare a successiva seduta con il contestuale rimando e riesame della pratica esaminata alla seduta successiva per l'espressione del parere motivato.

Articolo n. 7 - Attività delle sedute della Commissione per il Paesaggio;

1. Le sedute della Commissione si svolgono di regola presso la sede dell'Unione Lario e Monti, sita in Comune di Torno (CO), in presenza, con possibilità di collegamento da remoto. Le sedute della Commissione non sono pubbliche. Il Presidente fissa le date di convocazione della Commissione e ne stabilisce l'ordine dei lavori, conduce la discussione e coordina la sintesi delle conclusioni.
2. Per la validità delle sedute della Commissione occorre la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica aventi diritto di voto, nonché la presenza del Presidente o, in sua assenza, del Vicepresidente. I pareri della Commissione devono essere sempre espressi con adeguata motivazione, anche nei casi in cui siano favorevoli, e si intendono validamente assunti con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente della Commissione o, in sua assenza, del Vicepresidente.
3. I componenti della Commissione che dichiarano la sussistenza di un conflitto di interesse circa i progetti posti all'esame della Commissione devono astenersi dall'assistere all'illustrazione e alla valutazione degli stessi. Di tale astensione deve essere dato atto nel verbale della seduta.
4. L'obbligo di astensione di cui al comma precedente sussiste anche nelle ipotesi in cui i progetti o gli argomenti in esame riguardino interessi facenti capo a parenti od affini fino al quarto grado o al coniuge, o soci del componente della Commissione.
5. L'attività della Commissione è supportata dall'Ufficio comunale competente, che ne cura l'organizzazione e lo svolgimento, anche in modalità telematica, delle sedute della Commissione per il Paesaggio e sottopone alla Commissione i progetti relativi ai procedimenti di competenza, con funzioni di segreteria.
6. Gli uffici comunali di competenza svolgono le seguenti funzioni a supporto della Commissione:
 - verificano gli elaborati progettuali allegati alle richieste, predispongono la relazione tecnica da presentare alla Commissione ai fini dell'istruttoria di competenza;
 - i progetti vengono presentati alla commissione già corredati del giudizio di conformità alla vigente normativa;
 - assicurano la presenza alle sedute della Commissione del funzionario incaricato dell'istruttoria o di altro funzionario in grado di provvedere ad illustrare i contenuti ai componenti.
7. Di ciascuna seduta viene redatto il verbale a cura del predetto Ufficio. I verbali sono sottoscritti dal Presidente, Vicepresidente in sua assenza nonché dal Segretario verbalizzante.
8. La partecipazione alla Commissione è a titolo gratuito salvo il riconoscimento di apposita indennità di cui si rimanda al successivo "Articolo n. 14 - Indennità di partecipazione dei membri della Commissione del Paesaggio;
9. La Commissione può dotarsi di Linee Guida - di indirizzo – Principi per orientare e innalzare il livello della qualità progettuale redatte in conformità dei vigenti dispositivi normativi di settore, da pubblicare sul sito istituzionale dell'Amministrazione comunale quali linee guida circa la redazione e presentazione degli elaborati progettuali afferenti al "book" da presentare in sede di espressione del parere.

10. La Commissione ha facoltà di richiedere un supplemento istruttorio, documentazione integrativa. In caso di mancata presentazione delle integrazioni richieste entro il termine fissato dalla Commissione di tale documentazione la commissione si esprime nella prima seduta utile successiva allo scadere del termine.

11. La Commissione per il Paesaggio dovrà riferire ai Consiglieri dell'Unione in Aula dell'Assemblea dell'Unione, sull'andamento delle pratiche e delle principali politiche urbanistiche relative ai territori comunali costituenti l'Unione, qual'ora il Presidente dell'Unione dei Comuni Lario e Monti lo ritenga necessario.

Articolo n. 8 - Funzionamento della Commissione per il Paesaggio;

1. La Commissione si riunisce due volte al mese secondo il calendario stabilito internamente dalla commissione e disciplinato dall'articolo n. 6, in via ordinaria, in presenza, oppure da remoto. In caso di impossibilità motivata, è possibile la partecipazione da remoto da parte dei singoli commissari o relatori nelle modalità stabilite dal presente regolamento.
2. In via straordinaria, possono essere previste, per far fronte a situazioni di particolare urgenza motivata, sedute aggiuntive, previo consenso dei Commissari.
3. L'orario di inizio della seduta è indicato nella convocazione; la seduta prosegue sino a conclusione della discussione dei progetti, comunque entro l'orario massimo indicato nella convocazione; eventuali ritardi dei Commissari devono essere comunicati, anticipatamente rispetto all'inizio della seduta, all'indirizzo di posta elettronica facente capo all'Ufficio comunale preposto.
4. L'Ordine del Giorno della seduta, insieme al documento di Programmazione dei lavori, viene predisposto dall'Ufficio comunale preposto, con congruo anticipo, per consentire ai Commissari la visione dei progetti.
5. L'Ordine del Giorno di ogni seduta viene predisposto sulla base delle richieste di parere che pervengono all'ufficio.
6. Le richieste di parere pervengono dai vari uffici tecnici che compongono L'unione dei Comuni Lario e Monti e consistono, in particolare, nelle seguenti tipologie (elenco indicativo e non esaustivo):
 - richieste di parere edilizia cimiteriale;
 - richieste di parere pratiche di condono edilizio;
 - richieste di parere da Sportello Unico Edilizia -Municipi
 - richieste di parere da SUE-Ufficio Convenzionamenti;
 - richieste di parere da Pianificazione Urbanistica Generale e/o Attuativa;
 - richieste di parere da parte inerenti, Arredo urbano, Verde, Trasporti, ecc.;
 - richieste di parere per rilascio di autorizzazioni paesaggistiche ordinarie e semplificate e accertamenti di compatibilità paesaggistica.
7. La richiesta di parere alla Commissione perviene esclusivamente per via telematica tramite il sistema informatizzato in disposizione del programma di gestione delle stesse da parte degli Uffici competenti dell'Unione Lombarda Lario e Monti;

8. Le richieste vengono inserite all'Ordine del Giorno rispettando l'ordine cronologico di arrivo (salvo segnalazione di urgenze specifiche motivate anche da ragioni di interesse pubblico da parte degli uffici richiedenti);
9. Nei casi di urgenza, è possibile comunque chiedere, con posta elettronica ordinaria, all'Ufficio preposto l'esame di una pratica non iscritta all'Ordine del Giorno, con indicazione delle motivazioni dell'urgenza e del nominativo del Relatore. Nel corso della seduta il Presidente autorizza o meno l'esame della pratica non iscritta all'Ordine del Giorno. In caso affermativo, l'esame della pratica avviene in seduta plenaria e nelle note a verbale ne viene dato atto.

Articolo n. 9 - Modalità di svolgimento della seduta della Commissione per il Paesaggio;

1. La seduta si apre con l'accertamento del numero legale; per la validità delle sedute della Commissione occorre la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica aventi diritto di voto, tra cui il Presidente o il vicepresidente. Le presenze dei Commissari e dei relatori vengono riportate all'interno di ciascun verbale.
2. La seduta viene presieduta dal Presidente o dal Vicepresidente, che ne fa le veci in caso di assenza; l'assenza del presidente per giustificati motivi non compromette la validità della seduta di commissione purché vengano garantiti i requisiti di cui all'articolo n. 10 comma 1;
3. Il Presidente qualora, anche su segnalazione di un Commissario, ritenga che la trattazione e discussione di un determinato progetto debba essere più approfondita, può chiedere un supplemento documentale e rinviare la valutazione dell'esame del progetto alla commissione successiva.
4. È facoltà della Commissione effettuare sopralluoghi presso gli ambiti interessati dagli interventi edilizi, prima dell'espressione del parere.
5. È esclusa la partecipazione di terzi estranei alla commissione alle sedute. Il presidente potrà ammettere il solo progettista nonché i funzionari tecnici dei Comuni interessati appartenenti all'unione, ai fini della sola illustrazione del progetto, con esclusione della possibilità di presenziare alla successiva attività di esame e di espressione del parere.

Articolo n. 10 - Modalità e validità dei pareri espressi da parte della Commissione per il Paesaggio;

1. I pareri della Commissione sono obbligatori e devono essere espressione di discrezionalità tecnica, devono essere ispirati a criteri di chiarezza, esaustività, logica e ragionevolezza e devono avere adeguata ed esplicita motivazione, relativa esclusivamente a valutazioni in materia paesaggistica, in conformità alle

competenze previste dal presente Regolamento.

2. L'esame degli interventi edilizi, al fine dell'espressione del parere della Commissione, prende in considerazione il progetto, che deve quindi essere in grado di esprimere con chiarezza tutti i suoi contenuti, rendendo il più possibile esplicito il tema paesaggistico affrontato e la strategia adottata ma anche specificando dettagli, materiali e colori. Sono utili specifiche tecniche, riferimenti alle scale colori RAL e/o NCS e adeguate campionature, nel caso di scelte materiche non convenzionali.
3. Considerato che i progetti vengono presentati all'Amministrazione Comunale in modalità digitale, e che nella stessa modalità vengono visionati dalla Commissione, al fine dell'analisi agevole degli interventi edilizi, è richiesta la presentazione di un "book" relativo a tutti gli elaborati progettuali (in formato sia .p7m sia .pdf), i cui contenuti sono indicati sul sito istituzionale dell'Unione dei Comuni Lario e Monti ed allegato al presente regolamento quale allegato. In assenza del "book" documentale non sarà possibile inoltrare la richiesta di calendarizzazione del progetto in Commissione.
4. Essendo di natura consultiva e non autorizzativa, i pareri della Commissione per il Paesaggio possono articolarsi nel seguente modo:
 - favorevole;
 - favorevole con osservazioni/prescrizioni;
 - sospensivo;
 - contrario/negativo;
5. A fronte di un parere contrario, il progettista può richiedere di conferire con la Commissione per ricercare una soluzione e, per ragioni di economia procedimentale, la Commissione esamina la richiesta; la Commissione può aderire o meno all'istanza, chiedendo eventualmente in via preliminare una o più soluzioni progettuali alternative che tengano conto delle indicazioni espresse nel parere precedente; in caso di accettazione dell'istanza, la convocazione del progettista verrà messa all'ordine del giorno in una successiva seduta; in caso di due pareri contrari, a fronte di una richiesta della parte, è automatico procedere al conferimento con la Commissione.
6. Anche la Commissione può autonomamente chiedere di conferire con il progettista, quando ritiene che sia possibile trovare una soluzione progettuale che superi il parere contrario.
7. Possono inoltre verificarsi due ipotesi particolari di mancata espressione del parere che vanno sempre registrate nel verbale e motivate:
 - il rinvio della pratica, laddove gli Uffici e/o la Commissione ritengano che l'esame vada rinviato alla successiva seduta;
 - il ritiro della pratica, laddove gli Uffici richiedano un supplemento di istruttoria.
8. Al termine della valutazione se un Commissario, per ragioni non dichiarate, si astiene dall'espressione del parere, viene riportata nelle note a verbale la sua astensione.
9. La seduta si chiude con la lettura dei pareri di cui al comma 5 e degli esiti di cui al comma 8 per la condivisione di essi.

Articolo n.11 - Competenze e ruolo del Presidente della Commissione del Paesaggio;

1. La Commissione elegge tra i suoi componenti, all'atto della prima seduta, il Presidente e il Vicepresidente, quest'ultimo con il compito di coadiuvare il Presidente e di sostituirlo in caso di assenza o impedimento, così come definito all' articolo n. 3 del presente regolamento. Assume la Presidenza della Commissione Paesaggio uno dei componenti che la compongono in possesso di laurea e abilitazione all'esercizio della professione ed aver maturato una qualificata esperienza almeno quinquennale, come libero professionista o in qualità di pubblico dipendente, nell'ambito della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici.
2. Il presidente avrà il compito di gestire i lavori della Commissione e di curarne il buon andamento.
3. Spetta al Presidente di Commissione, qual ora sussistano pareri discordanti, in base alla sua maturata esperienza di cui all' articolo n. 2 comma n. 4 bis, nella tutela dei beni e degli ambiti vincolati.

Articolo n. 12 – Attività di segreteria della Commissione del Paesaggio;

1. Le funzioni di segreteria della Commissione saranno garantite dal personale dell'Ente;
2. L'amministrazione garantisce la presenza in Commissione del funzionario preposto all' istruttoria paesaggistica, il cui apporto è ritenuto necessario nella trattazione delle domande, nonché la fornitura di atti, documenti utili, all'espletamento dell'incarico dei commissari e questi, a loro volta, garantiscono all'Amministrazione la massima collaborazione, finalizzata a snellire, nei limiti consentiti, l'attività della Commissione, garantendo il rispetto della vigente normativa di legge in materia di privacy e di segreto d'ufficio.
3. Il verbale è sottoscritto dal Presidente della Commissione, dal segretario della stessa in qualità di segretario verbalizzante senza potere di firma e dai componenti presenti nella seduta.

Articolo n. 13- Casi di Revoca, decadenza o dimissioni dei membri della Commissione del Paesaggio;

1. I membri della Commissione decadono dalla carica nel caso di incompatibilità sopravvenuta e nel caso in cui, senza giustificato motivo, rimangano assenti per più di tre sedute consecutive o per dodici sedute nel corso di un anno solare. In tale ipotesi il soggetto nominato in sostituzione rimane in carica per il restante periodo di durata della Commissione.
2. I commissari sono tenuti a comunicare immediatamente al Presidente di Commissione le eventuali incompatibilità sopravvenute nel corso del proprio mandato, astenendosi dal partecipare a ulteriori convocazioni.
3. La decadenza viene notificata all'interessato dal Presidente dell'Unione, previa acquisizione di adeguata motivazione scritta formulata dal Presidente di Commissione.
4. La Giunta dell'Unione stessa, con provvedimento motivato del Presidente dell'Unione, può revocare

in qualsiasi momento uno o più componenti della Commissione.

5. Le dimissioni sono efficaci dalla data di presentazione al protocollo dell'ente della relativa comunicazione e non necessitano di presa d'atto.
6. La sostituzione dei componenti revocati, decaduti o dimessosi dovrà essere effettuata entro 30 (trenta) giorni dalla data di decadenza o revoca o dimissioni.

Articolo n. 14 - Indennità di partecipazione dei membri della Commissione del Paesaggio;

La partecipazione alla Commissione è a titolo gratuito e non sono previste indennità di partecipazione e di chilometraggio per il raggiungimento della sede in cui avranno luogo le sedute della commissione. Nei casi in cui sussistano eccezionali esigenze istruttorie e di sopralluoghi, può essere riconosciuto ai Commissari un rimborso spese adeguatamente documentato con successivo atto deliberato dalla giunta dell'Unione.

Articolo n. 15 - Disposizione conclusive;

1. Con deliberazione della Giunta dell'Unione è definita la misura dei diritti di segreteria per la richiesta dei pareri.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.

Articolo n. 16 – Documentazione richiesta dalla Commissione in sede di valutazione delle istanze paesaggistiche;

Al fine di semplificare l'attività amministrativa ed i lavori della commissione del paesaggio al fine dell'emissione del parere di competenza, si chiede a committenti e progettisti di presentare, contestualmente alle pratiche edilizie che necessitano di parere di competenza della Commissione per il Paesaggio, un book, così come individuato dall'articolo n. 7 "Attività delle sedute della Commissione per il Paesaggio, che contenga gli elaborati necessari e sufficienti per la valutazione della Commissione, secondo la documentazione individuata dalla D.G.R. 15 marzo 2006 - n. 8/2121 "Criteri e procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici in attuazione della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12", in conformità anche dell'Accordo ai sensi dell'articolo 3 del D.P.C.M. 12.12.2005 "Relativo alla documentazione che deve accompagnare le istanze di Autorizzazione Paesaggistica sottoscritto tra Regione Lombardia e Ministero per i Beni e le Attività culturali.

Allegato al presente regolamento, quale allegato A, viene riportato l'elenco degli elaborati afferenti il book.

Allegato A - Documentazione inerente al Book da sottoporre in sede di presentazione dell'istanza di progetto.

Elaborati per la presentazione dei progetti ai sensi della D.G.R. 15 marzo 2006 - n. 8/2121 "Criteri e procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici in attuazione della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12", in conformità anche dell' Accordo ai sensi dell' articolo 3 del D.P.C.M. 12.12.2005 "Relativo alla documentazione che deve accompagnare le istanze di Autorizzazione Paesaggistica sottoscritto tra Regione Lombardia e Ministero per i Beni e le Attività culturali.

Documentazione inerente al Book da sottoporre in sede di presentazione dell'istanza di progetto

Il presente allegato, redatto tenendo conto della documentazione individuata nei criteri di cui alla D.G.R. 25 luglio 1997, n. 6/30194 nonché del decreto ministeriale 12 dicembre 2005, pubblicato sulla G.U. n. 25 del 31 gennaio 2006, nelle more degli adempimenti previsti dall'art. 3 del sopracitato decreto, indica i contenuti della relazione paesaggistica che deve corredare la domanda d'autorizzazione congiuntamente al progetto dell'intervento che si propone di realizzare.

La documentazione minima che, di norma, deve accompagnare le istanze di autorizzazione paesaggistica, è costituita da:

1. Relazione paesaggistica
2. Elaborati dello stato di fatto
3. Elaborati di progetto

1. Relazione paesaggistica

I contenuti della relazione paesaggistica qui definiti costituiscono per l'amministrazione competente la base di riferimento essenziale per la verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi ai sensi dell'art. 146, comma 5 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 «Codice dei beni culturali e del paesaggio».

La relazione paesaggistica contiene tutti gli elementi necessari alla verifica della compatibilità dell'intervento, con riferimento specifico alle motivazioni del vincolo paesaggistico gravante sull'area nonché ai contenuti e alle indicazioni del Piano Territoriale Paesistico Regionale ovvero dei piani a valenza paesaggistica di maggiore dettaglio (PTC Provinciali e di Parco, strumenti urbanistici comunali).

La relazione deve, peraltro, avere specifica autonomia d'indagine ed essere corredata da elaborati tecnici preordinati altresì a motivare ed evidenziare la qualità dell'intervento anche per ciò che attiene al linguaggio architettonico e formale adottato in relazione al contesto d'intervento. La relazione paesaggistica, mediante opportuna documentazione, dovrà dare conto dello stato di fatto dei luoghi, in particolare del contesto paesaggistico di riferimento (naturale, agricolo tradizionale, agricolo industrializzato, urbano, periurbano e insediativo diffuso e/o sparso) e della morfologia dell'ambito

(costiero/rivierasco, di pianura, collinare montano), nonché delle caratteristiche progettuali dell'intervento. Dovrà inoltre essere illustrato, nel modo più chiaro ed esaustivo possibile, l'effetto paesaggistico conseguente la realizzazione dell'intervento proposto (lo stato dei luoghi dopo l'intervento).

A tal fine, ai sensi dell'art. 146, commi 4 e 5 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, la relazione paesaggistica allegata alla domanda d'autorizzazione indica:

- lo stato attuale del bene paesaggistico interessato;
- gli elementi di valore paesaggistico in esso presenti, nonché le eventuali presenze di beni culturali tutelati dalla parte II del Codice;

- gli impatti sul paesaggio delle trasformazioni proposte;
- gli eventuali elementi di mitigazione e compensazione proposti.

Deve anche contenere tutti gli elementi utili all'Amministrazione competente per effettuare la verifica di conformità dell'intervento proposto, consentendo di accertare la compatibilità rispetto ai valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo, nonché la congruità con i criteri di gestione del bene tutelato e la complessiva coerenza con gli obiettivi di qualità paesaggistica contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale.

2. Elaborati per la rappresentazione dello stato di fatto:

1. Inquadramento territoriale in scala adeguata (corografia, aerofotogrammetria, stralcio del PTC Provinciale o di Parco se vigenti, stralcio del Piano di indirizzo forestale P.I.F., dello strumento urbanistico comunale, nonché fotopiano, se esistente) in relazione al tipo di intervento proposto;
2. Planimetria generale nelle scale 1:5000, 1:2000 o 1:1000, in relazione alla dimensione e localizzazione dell'intervento, con individuazione degli elementi costitutivi e rappresentativi del paesaggio;
3. Piano quotato, redatto in scala adeguata al tipo di trasformazione proposta, comprendente le specie vegetali presenti relazionato alla più vicina sede stradale; nel caso di territorio in declivio il progetto sarà corredato da una o più sezioni quotate estese a tutto il territorio oggetto dell'intervento, sede stradale ed edifici circostanti; nello stesso elaborato saranno indicati i movimenti di terra previsti in scavo e riporto nonché le opere di contenimento delle terre.
4. Rilievo dello stato di fatto dell'edificio o di altri manufatti (piante e coperture, prospetti e sezioni significative in scala 1:100) sui quali si intenda intervenire, descrittivo anche delle caratteristiche di finitura originali (quali, ad esempio, il tipo di intonaco, di pitturazione delle superfici, di trattamento delle opere metalliche e lignee, dei materiali di gronda e di copertura, ecc.), compreso, nel caso di interventi su intonaci storici, eventuale rilievo del degrado materico e indagine stratigrafica degli stessi.
5. Documentazione fotografica che rappresenti da più punti di vista, in modo panoramico, l'edificio o l'area oggetto dell'intervento.

3. Elaborati per la rappresentazione dello stato di progetto:

1. Planimetria con l'inserimento ambientale del progetto (1:500, 1:5000) che individui i caratteri estetici e percettivi dell'intervento in relazione al contesto.
2. Piante, prospetti e sezioni significative: in scala 1:100 per gli edifici ed in scala adeguata per gli interventi di maggiore estensione territoriale.
3. Indicazione dei materiali di impiego, dei relativi colori (campionati) e dei sistemi costruttivi con rappresentazione, se necessaria, degli eventuali particolari.
4. Sezioni ambientali schematiche (1:500, 1:1000) rappresentative del rapporto fra l'intervento e il contesto

paesaggistico assoggettato a tutela.

5. Rappresentazione fotografica della simulazione in loco dell'opera progettata (mediante paline o altro metodo di rappresentazione reale dell'ingombro) o fotomontaggio che ne evidenzia l'inserimento nel contesto paesaggistico, in relazione al tipo di intervento proposto.

6. Eventuale indicazione degli elementi di mitigazione e compensazione.

In relazione a particolari caratteristiche degli ambiti oggetto d'intervento o del progetto, gli enti titolari della competenza paesaggistica possono motivatamente richiedere eventuali approfondimenti specialistici quali, ad esempio, ricerche storiche e sul patrimonio culturale, indagini geologiche e/o vegetazionali ed altri studi. Va precisato che gli enti sono tenuti a rendere disponibili e consultabili gli studi effettuati in loro possesso al fine di non rendere ulteriormente gravosa, per i richiedenti e progettisti, la redazione del progetto e della documentazione di accompagnamento dello stesso.

Le domande di autorizzazione paesaggistica carenti della relazione paesaggistica e della documentazione di progetto, non potendo essere compiutamente valutate, dovranno essere integrate con la documentazione mancante.

Abaco, esemplificativo, degli atti ed elaborati minimi richiesti in rapporto ad alcuni tipi di trasformazione.

Tipo di intervento	edifici			cartelli o altri mezzi pubblicitari	linee elettriche aeree	Opere di viabilità (puntuali)	opere di viabilità (estese)	opere idrauliche (puntuali)	opere idrauliche (estese)	interventi aree demanio lacuale	attività estrattiva di cava e smaltimento rifiuti	opere di sistemazione montana
	manutenzione, restauro, risanamento conservativo	ristrutturazione e ampliamenti	nuovi edifici	*	*	*	*	*	*	*	*	*
RELAZIONE PAESAGGISTICA												
STATO DI FATTO:												
1 Inquadramento territoriale (corografia, aerofotogrammetria....)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2 Planimetria generale con indicazione caratteri paesaggistici esistenti	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
3 Piano quotato		*	*		*	*	*	*	*	*	*	*
4 Rilievo dello stato di fatto	*	*	*		*	*	*	*	*	*	*	*
5 Documentazione fotografica	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
PROGETTO:												
1 Planimetria con inserimento ambientale (evidenziazione caratteri estetici)			*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2 Sezioni ambientali			*		*	*	*	*	*	*	*	*
3 Piante, prospetti e sezioni	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
4 Indicazioni dei materiali d'impiego ed eventuali particolari costruttivi	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
5 Simulazione fotografica		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
6 Eventuale indicazione degli elementi di mitigazione e compensazione	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*